Prot. N. 3607/2025 **Crema 22/12/2025**

DISCIPLINARE DI GARA (FASE DI PREQUALIFICA) NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA RISTRETTA VOLTA ALLA RICERCA DEL SOCIO PRIVATO NON STABILE OPERATIVO–GESTIONALE, SUBENTRANTE A SOCIO PRIVATO USCENTE, ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ MISTA EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016, E PER IL CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL CICLO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(GARA A DOPPIO OGGETTO)

CIG B9C2EB9AFD

SCADENZA OFFERTA ORE 23:59 DEL 29 GENNAIO 2026

PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 6
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
2.1. DOCUMENTI 8
2.2. CHIARIMENTI 9
2.3. COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO 10
3.1. SUDDIVISIONE IN LOTTI 11
3.2. DURATA 12
3.3. REVISIONE PREZZI 12
3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 12
3.5. VERSAMENTI A CARICO DEL SOCIO PRIVATO 14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 14
4.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 15
4.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CONSORZI NON NECESSARI 16
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 19
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI

Consorzio Informatica Territorio S.p.A.
Via del Commercio, 29
26013 Crema (CR)
tel: 0373.218820
email: segreteria@consorzioit.net
pec: consorzioit@pec.it
Capitale sociale: 2.000.000 i.v.
C.F. e Partita IVA: 01321400192
Iscr. Registro Imprese: 01321400192
N. iscrizione R.E.A.: 161251
www.consorzioit.net
Dasa-Rägister
UNI/PdR 125:2022
IPDR 1224-10
UNI EN ISO 9001:2015
Cert. n.ro 1204/Q

IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 20
7. AVVALIMENTO 20
8. SUBAPPALTO 21
9. REQUISITI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 21
10. GARANZIA PROVVISORIA 23
11. SOPRALLUOGO 23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 23
13.1. PRESCRIZIONI TECNICHE ULTERIORI PER LA CANDIDATURA IN RTI - CONSORZI 24
14. BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA 24
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 25
14.2. IMPOSTA DI BOLLO 26
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 26
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 27
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 27
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 30
16. BUSTE DIGITALI TECNICA ED ECONOMICA 30
16.1. INVIO DEFINITIVO DELLA CANDIDATURA 30
17. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PREQUALIFICAZIONE 31
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 31
19. ACCESSO AGLI ATTI 32
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32

PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE

I Comuni nel prosieguo indicati hanno sviluppato le attività istruttorie volte alla conferma dell''aggregazione volontaria a suo tempo strutturata per l'ottimale organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, in coerenza con il modello lombardo che, come noto, è fondato:

- da un lato sul mantenimento in capo ai comuni della «*funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale*»;
- dall'altro sulla «*libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana*»;

e sponsorizza la «*promozione di accordi territoriali per favorire le aggregazioni dei Comuni nell'erogazione dei servizi*» (Vedasi la delibera di Giunta regionale n. 6408 del 23.05.2022, e nel particolare la relazione al piano ivi approvata, pp. 108; 551).

A valle di dette attività istruttorie, i Comuni hanno quindi tra l'altro deliberato:

- l'approvazione della relazione ex art. 14 del d.lgs. 201 del 2022;
- la conferma di un modello gestorio mediante società mista a capitale pubblico privato, con socio operativo privato, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, con l'individuazione della partecipata indiretta, a capitale pubblico maggioritario, G.Eco s.r.l., quale veicolo societario del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- l'approvazione del contratto di servizio con la società mista.

G.Eco s.r.l. è giustappunto una società mista partecipata al 60% dalle società pubbliche S.A.B.B. S.p.A. (con una quota del 25,086%), Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione (con una quota del 20,46%) e Unica Servizi S.p.A. (con una quota del 14,454%) ed al 40% dal socio privato a suo tempo selezionato mediante gara ad evidenza pubblica.

Il modello della società mista è riconducibile a quello di cui all'art. 17 del d.lgs. 175/2016, ed il modello di affidamento è riconducibile al partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) di cui all'art. 174, c. 4 del d.lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice).

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 del d.lgs. 175/2016, la durata della partecipazione privata alla società mista non può essere superiore alla durata dell'appalto, in scadenza a seguito di proroga al 31/03/2026, e comunque sino all'individuazione del nuovo socio, si rende necessario procedere all'individuazione del nuovo socio privato della G.Eco s.r.l., che si renda acquirente di una quota di minoranza della G.Eco s.r.l. medesima, pari almeno al 30% e sino ad un massimo del 40% del capitale sociale, e provveda alla gestione operativa di taluni servizi nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto dell'affidamento alla società mista, in analogia a quanto previsto dall'art. 2345 Codice civile.

Unica Servizi S.p.A. di concerto con S.A.B.B. S.p.A. e Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione, preso atto delle deliberazioni dei Comuni soci e della designazione di Unica Servizi S.p.A. quale soggetto capofila ivi contenuta, rispettivamente mediante convergenti deliberazione del Consiglio di Gestione, determinazione dell'Amministratore Unico e determinazione del Liquidatore, tutte del 16 dicembre 2025, hanno quindi approvato gli atti prodromici all'indizione della procedura di gara, e

conseguentemente autorizzato la contrattazione per la celebrazione di una gara a doppio oggetto da svolgersi nei termini anzidetti.
La stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 e 63 del Codice all'uopo incaricata dai Soci pubblici di G.Eco s.r.l. per l'esperimento della procedura di gara è la seguente:

CONSORZIO.IT Spa
Via del Commercio 29 26013 Crema (CR)
P.IVA e C.F. 01321400192
Tel. 0373-218820
PEC: consorzioit@pec.it
Sito Internet: www.consorzioit.net
Codice Iscrizione AUSA: 0000267096

Il Responsabile unico del progetto per la CUC è il Geom. Mario Campanini
Il Responsabile unico del progetto del singolo Comune è il competente responsabile di servizio/dirigente.
I Responsabili per quanto di competenza dei singoli soci pubblici sono rinvenibili nelle figure dell'amministratore unico di S.A.B.B. S.p.A. (c.f. e p.iva 02209730163, sede legale in via Palazzo 29, Treviglio, prov. Bergamo); del liquidatore di Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione (c.f. e p. iva 02541480162, sede legale in via Lama 1, Clusone, prov. Bergamo); del delegato del presidente del consiglio di gestione di Unica Servizi S.p.A. (c.fr. e p. iva 03438660163, sede legale in via Privata Bernasconi 13, Sotto il Monte Giovanni XXIII, prov. Bergamo).
L'individuazione del socio operativo avverrà con procedura ristretta, modulo contraddistinto da un'articolazione bifasica che prevede un primo snodo, cd. di prequalifica (fase 1), in cui gli operatori interessati avanzano una semplice candidatura, onde verificare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti ai fini della definizione della platea dei competitori destinatari del successivo inoltro della lettera di invito, cui fa seguito la gara ed il procedimento di selezione in senso proprio (fase 2).
Il presente disciplinare di prequalifica regola la prima fase di detta procedura, volta all'individuazione dei soggetti legittimati a presentare offerta nella successiva fase di gara in senso proprio.
La selezione della migliore offerta avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Si applica art. 13 comma 3 del Codice, si dà atto che i servizi in affidamento non posseggono i tratti tipici della concessione di servizi, e si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare l'art. 17 sulle Società a partecipazione mista pubblico – privata.
I servizi di cui al presente affidamento si configurano quali servizi pubblici locali di interesse generale a rete, e trova pertanto applicazione anche la disciplina di cui al d.lgs. 201/2022.
La durata del procedimento prevista è pari a massimo dieci mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice dei contratti pubblici.
Il luogo di esecuzione dei servizi è prevalentemente nella provincia di Bergamo, - codice luogo di esecuzione principale ITC46.

Il CPV è il seguente: 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.

Il Codice Ateco è il seguente: 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti

I Comuni soci che attualmente hanno aderito all'iniziativa sono i seguenti:

Bassa pianura bergamasca occidentale ed orientale:
Arcene, Arzago d'Adda, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cortenuova, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Misano Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Verdello
Val Seriana e Val di Scalve
Ardesio, Azzone, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cerete, Clusone, Colzate, Fino al Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova e Villa d'Ogna
Isola Bergamasca
Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Carvico, Palazzago, Ponte San Pietro, Roncola, Suisio e Valbrembo

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma di e-procurement "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/avvisi-di-servizio) e mediante il quale verranno gestite le attività di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione della candidatura, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", disponibili sul portale di ARIA. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.
L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento ed a quanto previsto nei seguenti documenti disponibili al seguente indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali:
 a) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel
 b) Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca
 c) Registrazione e accesso
 d) Partecipazione alle Procedure
 e) E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE

Detti documenti (d'ora in poi Guida Sintel), anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante della legge di gara.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle candidature, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle candidature per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle candidature, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle candidature per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle candidature limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle candidature abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle candidature, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in ogni caso in conformità a quanto riportato nelle suindicate guide all'utilizzo disponibili in piattaforma, alle quali si rinvia anche in punto di requisiti tecnici minimi e modalità di identificazione.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI

La documentazione della presente fase, oltre al bando ed a presente disciplinare di prequalifica, comprende:

a) Modello di domanda di partecipazione gara;

b) DGUE *request*;

c.1) Modifiche dello statuto di G.Eco s.r.l. approvate dai Comuni, con autorizzazione ad Unica Servizi S.p.A., SABB S.p.A. e Se.T.Co. Holding s.r.l. all'espressione del voto favorevole all'assemblea straordinaria della società che precederà l'ingresso del nuovo socio operativo privato aggiudicatario della gara;

c.2) Schema del nuovo statuto di G.Eco s.r.l. con evidenziati gli emendamenti;

d) Modello tipo di deliberazione consiliare di affidamento coordinato e congiunto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a favore di società mista, con socio operativo scelto mediante gara, avente G.Eco s.r.l. quale veicolo societario;

e) Modello tipo di relazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022;

f.1) Schema tipo di contratto di servizio tra Comune e G.Eco s.r.l.;

f.2) Testo contratto servizio tra Comune Treviglio e G.Eco s.r.l.;

f.3) Schema tipo capitolato tecnico altri Comuni e G.Eco s.r.l.;

f.4) Testo capitolato tecnico tra Comune Treviglio e G.Eco s.r.l.;

g) Schema del contratto disciplinante i rapporti tra G.Eco ed il socio operativo privato, recante il quadro economico delle prestazioni;

h) Piano economico di affidamento aggregato 2026/2035, con Piano degli Interventi;

i.1) Bilancio d'esercizio 2022 di G.Eco s.r.l.;

i.2) Bilancio d'esercizio 2023 di G.Eco s.r.l.;

i.3) Bilancio d'esercizio 2024 di G.Eco s.r.l.;

j) perizia di valutazione di G.Eco s.r.l. preordinata alla determinazione del sovraprezzo minimo per l'aumento di capitale riservato all'aggiudicatario della gara e nuovo socio operativo privato.

Si dà atto che i documenti sub d) ed f.1) presentano lievi differenziazioni non sostanziali tra alcuni Comuni, e che delle stesse, ove medio tempore non armonizzate, verrà dato compiutamente atto nella successiva fase di gara.

La relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, di cui al documento sub e), contiene alcune specifiche considerazioni riguardanti il Comune di Treviglio, mentre per tutto il resto è analoga a quella approvata da ogni altro ente partecipante all'iniziativa.

Il testo del capitolato tecnico di cui al documento sub f.3), riferito a livello esemplificativo al Comune di Clusone, contiene aspetti specificamente riferiti ai singoli Comuni serviti, nonché, all'Allegato B, l'elenco generale, con relativa descrizione, di tutte le tipologie di servizi attivabili su richiesta da parte di ciascun ente affidante.

I testi di contratto di servizio e di capitolato tecnico, di cui ai documenti sub f.2) e sub f.4), sono specificamente riferiti al Comune di Treviglio.

Detti documenti sono accessibili gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti, e sulla Piattaforma https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria, all'interno della sezione "documentazione di gara" della procedura in oggetto.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature** in via telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma (sezione documentazione di gara) e sul sito istituzionale (Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma in "Comunicazioni della procedura" e sul sito istituzionale https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti).
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO

Come rammentato in premessa, G.Eco s.r.l. è una società mista partecipata al 60% da soci pubblici, ed al 40% dal socio privato a suo tempo selezionato mediante gara ad evidenza pubblica.
La presente procedura competitiva è finalizzata all'individuazione del nuovo socio privato di minoranza, che acquisirà una partecipazione minima del 30%, nel rispetto quindi del parametro minimo previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 175/2016, e massima del 40%.
Trattasi quindi di procedura ristretta con gara a doppio oggetto, per la ricerca del socio privato non stabile di minoranza, che rivestirà un ruolo gestionale–operativo ed eseguirà direttamente i compiti operativi assegnatigli.
Il socio privato, pertanto:

- assumerà la qualifica di socio operativo, non stabile, cui prevalentemente ed in prima battuta sarà affidata la gestione dei segmenti di trattamento, recupero, anche energetico, e smaltimento dei rifiuti, con messa a disposizione delle relative capacità impiantistiche per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei residui da trattamento dei rifiuti ingombranti, oltreché l'espletamento dei servizi, comprese opzioni e possibili sinergie nello stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di altre tipologie di rifiuti e nei servizi presupposti ed ancillari. Resta ferma la facoltà della società mista di provvedere in qualità di stazione appaltante all'affidamento al socio privato e/o a terzi di servizi ulteriori già contemplati nel progetto industriale nel suo complesso, con modalità e forme che garantiscano il costante rispetto della normativa vigente;
- assumerà la qualifica di co-gestore, in quanto parteciperà alla governance complessiva della società mista attraverso la designazione e le nomina di organi sociali di propria competenza,

intervenendo così, attraverso questi ultimi, alle scelte operative e gestionali della società, assumendo ulteriori compiti strumentali di supporto all'organizzazione aziendale.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'affidatario sarò tenuto al rispetto dei degli obblighi di servizio pubblico che saranno indicati nella documentazione di gara, ivi compresa quella che verrà resa disponibile nella successiva fase di gara.

a) **L'importo totale dell'affidamento alla società mista,** come risulta dai ricavi totali stimati nel PEF aggregato, è pari ad € 394.423.638,00. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziale sono pari a zero.
b) **L'importo totale dei servizi affidati alla gestione operativa del socio privato** posto a base di gara, ferme le possibili opzioni nel prosieguo descritte, è pari ad € 59.370.000, così suddivisi:

Servizio	Quantità/anno	Costo unitario	Costo annuo	Costo totale
Rifiuti solidi urbani	25.100 ton	€ 120/ton	€ 3.012.000	€ 30.120.000
Residui lavorazione ingombranti	15.000 ton	€ 195/ton	€ 2.925.000	€ 29.250.000

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali per dette attività sono pari a zero.

c) **L'importo minimo del conferimento al patrimonio netto di G.Eco** richiesto al socio privato è pari ad € 2.400.000,00 (quota del 30% del capitale sociale e sovrapprezzo come da base di gara)

Il contratto collettivo nazionale indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice è il seguente: CCNL dei servizi ambientali (ID Cnel K540).

L'importo dei costi per la manodopera sarà reso noto nella successiva fase ad inviti della procedura di gara.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto non è suddiviso in lotti attesa la natura del rapporto di PPPI che si instaura con il partner privato, dovendosi privilegiare l'unitarietà del medesimo rapporto in simmetria informativa con la capacità economica ed organizzativa richiesta per la esecuzione e correlate necessità di razionalizzazione e coordinamento circa la responsabilità di risultato del socio privato nei confronti degli Enti affidanti.

Del resto, come nel prosieguo meglio sarà esplicitato, la partecipazione alla gara comporta per l'operatore economico aggiudicatario plurisoggettivo l'obbligo (ex art. 68, c. 4 lett. a) del Codice) di acquisire una specifica forma giuridica unitaria idonea a consentire la sottoscrizione della partecipazione nella costituenda società mista da parte di un unico soggetto giuridico, cui saranno attribuite le prerogative e le responsabilità previste dallo statuto societario.

L'eventuale suddivisione in lotti risulterebbe quindi incompatibile con tale impostazione, in quanto gli aggiudicatari dei singoli lotti non potrebbero, in quanto distinti e plurimi, assumere tutti legittimamente la partecipazione nella compagine societaria, con conseguente esclusione dal governo della società stessa, se non a patto di un'indesiderata parcellizzazione delle quote private e di una estrema complessificazione del sistema di amministrazione. Una siffatta eventualità, infatti, non ostante il controllo pubblico, aumenterebbe il rischio di coalizioni interne, impugnative plurime e frammentazione del consenso. Una governance attribuita ad un unico soggetto privato, viceversa,

risulta più efficiente, snella e trasparente, e quindi preferibile anche sotto il profilo della semplificazione gestionale.
Inoltre, sotto il profilo economico-finanziario, la presenza di un unico socio privato affidatario di tutti i servizi consente una gestione unitaria, economicamente più efficiente e patrimonialmente più solida, poiché la redditività delle diverse attività può compensarsi internamente, riducendo i rischi di squilibrio; ciò assicura una maggiore stabilità della società mista nel suo complesso, e la diversificazione delle attività risponde ai principi di efficacia, economicità e buon andamento ex art. 97 Cost. applicabili alle società a partecipazione pubblica.
La mancata suddivisione in lotti, in ultima istanza, è giustificata sia dalla necessità di garantire la coerenza strutturale e funzionale del modello di partenariato PPPI prescelto, che in *re ipsa* mal s'attaglia alla suddivisione in lotti; sia dalla necessità mantenere un bacino di gestione "ottimale", in coerenza con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

3.2. DURATA

La durata dell'affidamento è pari ad anni dieci, presuntivamente decorrenti dal 01/04/2026.
La durata della partecipazione privata alla società coincide con la durata dell'affidamento, come eventualmente prolungata in conformità alle previsioni dei contratti di servizio che verranno stipulati tra G.Eco s.r.l. ed i singoli Comuni serviti, sulla base dello schema allegato base di gara.

3.3. REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è disciplinata dal contratto fra G.Eco s.r.l. ed il socio operativo privato.
Resta in ogni caso fermo in relazione a detto contratto quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dal relativo allegato II.2-bis, e nel particolare ai fini della cd. revisione straordinaria si applicano gli indici di cui alla tabella D3 di detto allegato, in coerenza con i CPV indicativi delle diverse prestazioni. Le ponderazioni saranno rese note nella successiva fase ad inviti della procedura di gara.
Al fine di evitare una doppia compensazione per il medesimo fenomeno inflattivo, in caso di revisione straordinaria, l'incremento di prezzo già riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari, di cui al contratto fra G.Eco ed il socio operativo privato, non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante ai fini dell'attivazione della clausola straordinaria di revisione prezzi (i.e. la riduce sino a concorrenza), se riferibili allo stesso periodo e alla medesima variazione dei costi. Parimenti, ove la revisione straordinaria sia attivata prima di quella ordinaria, per quest'ultima sarà riconosciuta la sola eccedenza, in termini analoghi a quelli di cui al periodo che precede.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui all'art. 3, lett. b), sarà possibile imporre al socio operativo l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. La presente opzione ha un valore stimato di € 11.874.000, e si addiziona all'importo di cui all'art. 3, lett. a).

Clausola di adesione: qualora in corso di esecuzione uno o più Comuni soci di S.A.B.B. S.p.A., Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.A. al momento di indizione della procedura di gara, ma non partecipanti all'originario affidamento coordinato e congiunto a G.Eco s.r.l., ovvero uno o più Comuni attualmente soci e partecipanti all'originario affidamento coordinato e congiunto dovessero procedere alla modifica dell'entità dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi contratti di servizio, sarà possibile imporre al socio operativo – alle condizioni originariamente previste – l'esecuzione delle prestazioni a favore dei Comuni subentranti ovvero delle prestazioni correlate alle modifiche di servizi concernenti i primi Comuni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui all'art. 3, lett. a). La presente opzione ha un valore stimato di € 78.884.727,60, dei quali € 11.874.000 riferibili alle attività affidate al socio privato, e si addiziona all'importo di cui all'art. 3, lett. a).

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originario, rileva la facoltà di affidare all'aggiudicatario servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento analoghi o ad essi presupposti o ancillari, sempreché l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni prescritti per l'esecuzione dei nuovi servizi. La disposizione è volta a garantire l'accesso al mercato, richiedendosi nella presente procedura il solo possesso di un impianto per le attività di recupero maggiormente incidenti nell'economia del contratto, ed al contempo a garantire il principio del risultato, evitando ove possibile la necessità di esperire ulteriori procedure di gara per dette attività secondarie ed ancillari ove sia possibile valorizzare le sinergie impiantistiche proposte dall'aggiudicatario in sede di gara, in una logica di auto-organizzazione ed autosufficienza del veicolo societario. Il valore massimo dei nuovi servizi analoghi è pari ad € 26.404.900,00, ed esso troverà copertura nell'ambito dell'importo di cui all'art. 3, lett. a), sicché non si addiziona ad esso.

Proroga contrattuale: il contratto potrà essere discrezionalmente prorogato sino ad un massimo di 12 mesi, alle condizioni indicate nel contratto di servizio tra Comuni e società mista. La presente opzione ha un valore stimato di € 42.774.105,64, dei quali € 5.937.000,00 riferibili alle attività affidate al socio privato, e si addiziona all'importo di cui all'art. 3, lett. a).

Proroga tecnica: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo socio privato ed in tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La presente opzione, ipotizzando una durata semestrale della proroga, ha un valore stimato di € 21.387.052,82, dei quali € 2.968.500,00 riferibili alle attività affidate al socio privato, e si addiziona all'importo di cui all'art. 3, lett. a).

Per effetto delle suddette clausole facoltative, ed ai soli fini di cui all'art. 14 del Codice, il valore globale stimato dell'affidamento è pari ad € 549.343.524,06, dei quali € 92.023.500,00 riferibili alle attività affidate al socio operativo, per complessivi € 118.428.400,00 in caso di ricorso all'affidamento di servizi analoghi nei termini anzidetti.

Il contratto è prevalentemente finanziato mediante fondi dei Comuni con i quali la società mista stipulerà i contratti di servizio, ed in parte da contributi ambientali ed analoghi.

3.5. VERSAMENTI A CARICO DEL SOCIO PRIVATO

Sono a carico del socio privato che sarà selezionato in esito alla presente i versamenti per l'acquisto di una quota di minoranza della G.Eco s.r.l. medesima, pari almeno al 30% e sino ad un massimo del 40% capitale sociale, per un conferimento minimo pari ad € 2.400.000, comprensivo della quota di capitale sociale e del sovraprezzo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono richiedere di essere invitati alla presente gara in forma singola o associata, fermo restando quanto previsto dall'art. 68 c. 19 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di candidatura, le consorziate per le quali concorre.
È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti nella successiva fase di gara la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Si applicano le disposizioni del Codice della crisi d'impresa.

4.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Tenuto conto delle già rappresentante esigenze di unitarietà delle attività di competenza del socio privato in termini di organizzazione, gestione complessiva, complessità logistica, all'interno del partenariato, nel caso l'aggiudicazione intervenga a favore di un soggetto plurisoggettivo, ai sensi dell'art. 68, c. 4 lett. a) del Codice i concorrenti riuniti dovranno dare vita, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, prima dell'ingresso nel capitale sociale di G.Eco, ad un soggetto unitario, avente natura di società dotata di personalità giuridica, **secondo le forme giuridiche consentite dal vigente ordinamento** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortile, società cooperativa), e sarà detto soggetto unitario a sottoscrivere e liberare la quota del capitale sociale di G.Eco riservata al nuovo socio operativo. Le quote di partecipazione al nuovo soggetto giuridico dovranno rispettare le quote di partecipazione al raggruppamento. Si applicano le previsioni contenute nel contratto tra G.Eco e socio operativo privato.

4.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CONSORZI NON NECESSARI

I consorzi ex art. 67 del Codice parteciperanno direttamente ed in proprio alla società mista, e potranno svolgere il proprio ruolo operativo-gestionale per mezzo delle consorziate indicate per l'esecuzione.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione della candidatura, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente (in tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante).

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione della candidatura, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Rapporto sul personale maschile e femminile
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione della candidatura, non presentino copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazioni sul personale maschile e femminile
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione della candidatura, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Iscrizione alla white list
Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Divieto di pantouflage
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle di cui al servizio pubblico locale oggetto della presente procedura di gara.

b) Limitatamente al caso in cui il candidato non disponga di propri impianti di recupero ed operi in qualità di intermediario dei rifiuti: iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 8, classe C o superiore.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in analoghi albi previsti dalla normativa degli altri Stati membri.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** cumulativamente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara (i.e. esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio) almeno pari a € 34.000.000.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tra anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione** negli ultimi dieci anni calcolati a ritroso dalla data immediatamente precedente a quella di pubblicazione del bando di gara **di uno o più servizi di trattamento, recupero, smaltimento rifiuti analoghi** a quelli affidati al socio privato di importo minimo (anche cumulativamente) pari a € 60.000.000. Il riferimento all'importo minimo è un solo modo per oggettivizzare il profilo esperienziale dell'offerente, e non muta la natura del requisito, da intendersi quale espressivo della sua capacità tecnica e professionale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I candidati appartenenti ad uno Stato membro che non abbiano mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio di gestione dei rifiuti in Italia, il devono dare evidenza della compliance alla normativa eurounitaria e del rispetto di standard regolatori previsti nel Paese di origine qualora non inferiori a quelli fissati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai soggetti che operano in qualità di intermediari.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ma da ciascun soggetto che si è impegnato all'esecuzione di detti servizi in misura percentuale non inferiore al valore della quota di servizi, al fine di garantirsi che l'esecuzione non sia affidata a soggetti del tutto privi di esperienza, tenuto conto

della delicatezza e della complessità del servizio, ma che sia viceversa affidata a soggetti con capacità direttamente proporzionale alle prestazioni assunte.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori, con attenuazione del principio di coerenza per i consorzi non necessari che non eseguono direttamente le prestazioni.
b) L'ulteriore requisito di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori che operino come intermediari, ovvero dallo stesso consorzio stabile allorquando esegua direttamente le prestazioni.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni finanziarie, tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

L'eventuale avvalimento per migliorare la propria offerta dovrà essere presentato nella successiva fase di gara.

Nel contratto di avvalimento operativo le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di G.Eco s.r.l. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Resta inteso che la sottoscrizione e pagamento della partecipazione al capitale sociale di G.Eco s.r.l. e l'esercizio delle prerogative societarie riconosciute al socio operativo privato competono

esclusivamente e direttamente all'impresa ausiliata, a mezzo delle proprie risorse economiche ed organizzative.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale, ivi compresa l'iscrizione all'ANGA per gli intermediari.
L'impresa ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega altresì alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.
Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

L'intenzione di ricorrere al subappalto dovrà essere manifestata nella successiva fase di gara.

9. REQUISITI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del Codice è richiesta ai fini dell'esecuzione la titolarità/disponibilità per tutta la durata del contratto di uno o più idonei impianti di recupero delle seguenti tipologie di rifiuto, debitamente autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/2006, e con capacità di recupero almeno per i seguenti quantitativi:

Codice EER	Quantità annua (tonnellate)
200301	25.100
191210	3.000
191212	12.000

È ammessa anche la titolarità/disponibilità di un impianto di scambio e/o di messa in riserva di cui ai punti R12 ed R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando l'impianto di destino finale dovrà comunque essere già indicato nella successiva fase di gara.
Gli impianti devono essere ubicati ad una distanza di percorrenza **non superiore a 120 km** (per senso di marcia) rispetto a ciascuna delle sedi operative nel prosieguo indicate.

EER 200301	
SEDE OPERATIVA UOT1T	Via Palazzo N. 1 Treviglio 24047 BG
SEDE OPERATIVA UOT1R	Viale Del Lavoro Romano Di Lombardia 24058 BG
SEDE OPERATIVA UOT2	Via Lama N. 1 Clusone 24023 BG
SEDE OPERATIVA UOT3	Via Privata Bernasconi N. 13 Sotto Il Monte Giovanni XXIII 24039 BG

EER 191210 E 191212	
IMPIANTO UOT4	Via per Azzano N. 61,63 Grassobbio 24050 BG

È possibile indicare un impianto di destinazione finale ad una distanza superiore, e senza limite chilometrico alcuno, solo a condizione di una contestuale indicazione anche di un idoneo impianto intermedio ubicato entro la distanza massima prevista.
Si precisa in ogni caso che, nell'ipotesi in cui l'impianto (intermedio o di destino) sia ubicato ad una distanza di percorrenza **superiore a 70 km** (per senso di marcia) rispetto alle medesime sedi operative, i costi per il trasporto relativi al chilometraggio eccedente (sia per l'andata che per il ritorno) saranno posti a carico dell'aggiudicatario (a rimborso), così come saranno a diretto carico dell'aggiudicatario l'organizzazione ed i costi per il trasporto tra impianto intermedio e impianto di destino "finale".
Le distanze sono calcolate sulla base delle indicazioni sul tragitto più breve per automezzi risultanti da "GoogleMaps".
Le prescrizioni di cui al presente articolo hanno la finalità di: i) creare un equilibrato bilanciamento tra la necessità di non inibire la libera circolazione dei rifiuti al fine di favorire il più possibile il loro recupero, nel rispetto del principio di accesso al mercato; ii) di mirare al contempo al contenimento dei costi complessivi del servizio per i Comuni, ed assicurare la coerenza delle previsioni del Piano economico finanziario messo a gara; iii) di garantire la sostenibilità della logistica nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti nel suo complesso, nel rispetto del principio del risultato. Il tutto ferma la pure sussistente necessità di incentivare una limitazione della circolazione dei rifiuti, in omaggio al principio di prossimità sancito dall'art. 181 del d.lgs. 152/2006, nella specie perseguita anche per mezzo della correlazione tra distanza e costi di trasporto (i.e. lo strumento economico di cui parla l'art. 181), tenuto conto che una minore movimentazione dei rifiuti permette di conseguire il migliore risultato ambientale possibile.
Nella prima fase della procedura di gara è sufficiente che gli offerenti assumano un impegno irrevocabile alla messa a disposizione degli impianti in fase esecutiva, con qualsivoglia forma ammessa dall'ordinamento.
Nella seconda fase di gara sarà invece richiesto di fornire la preliminare prova circa una effettiva possibile disponibilità dell'impianto in fase esecutiva, in qualsivoglia forma ammessa

dall'ordinamento (es. proprietà per i titolari di autorizzazione; contratti preliminari per gli intermediari; contratti preliminari per l'impianto di destino finale per i titolari di impianti di impianti intermedi ecc.), in ogni caso con identificazione degli impianti (finali e, se del caso, in aggiunta anche quelli intermedi), della distanza chilometrica e della disponibilità ad accogliere i rifiuti almeno nelle quantità suindicate, tenuto conto che la proposta impiantistica costituirà elemento da valutare ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale, che sarà nullo in assenza di una siffatta prova preliminare.
La prova definitiva dell'effettiva disponibilità dell'impianto o degli impianti sarà richiesta come condizione per la stipula del contratto, pena il ritiro dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria
In caso di raggruppamenti ed analoghi o consorzi in qualsiasi forma è ammissibile che l'impegno alla disponibilità sia garantita da un unico soggetto, e quindi dall'operatore economico plurisoggettivo nel suo complesso.
Le ulteriori condizioni di esecuzione di natura sociale relative alla tutela dei lavoratori ed eventualmente alla promozione della parità di genere e generazionale saranno rese note nella lettera d'invito nell'ambito della seconda fase della procedura di affidamento, nel rispetto della normativa vigente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria sarà richiesta nella seconda fase della procedura, con le modalità che all'uopo saranno indicate nella lettera d'invito.

11. SOPRALLUOGO

Eventuali necessità di sopralluoghi assistiti saranno indicate nella lettera d'invito nell'ambito della seconda fase della procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo sarà richiesto in sede di presentazione dell'offerta nella seconda fase della procedura, con le modalità che all'uopo saranno indicate nella lettera d'invito.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le candidature presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, secondo le modalità indicate al successivo art. 14.1.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
La candidatura deve pervenire entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 29 Gennaio 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta candidatura presentate dopo la data e l'orario stabiliti come

termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo della candidatura fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

13.1. PRESCRIZIONI TECNICHE ULTERIORI PER LA CANDIDATURA IN RTI - CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica candidatura.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, l'offerta deve essere presentata per il tramite dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante del RTI o consorzio.

14. BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, per inserire la documentazione amministrativa richiesta, dovrà:

- accedere alla Piattaforma
- identificare la procedura in oggetto (tab "Procedure") e accedere al suo dettaglio;
- cliccare sulla voce "Invia domanda di ammissione" ;
- provvedere a caricare in Piattaforma i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) impegno alla messa a disposizione dell'impianto e/o degli impianti di recupero durante la fase esecutiva;
3) imposta di bollo;
4) DGUE RESPONSE;
5) documentazione in caso di avvalimento;
6) documentazione per i soggetti associati;
7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 1, o su diverso modello che contenga tutte le informazioni ivi previste.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Limitatamente agli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi dei provvedimenti relativi al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.2. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente carica in Piattaforma la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e caricare, copia del contrassegno debitamente annullato in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, sono rese dall'operatore economico (e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo lo compongono, ivi compresa l'impresa ausiliaria) nel DGUE, redatto seguendo la guida E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE disponibile sul sito di Aria Spa.

Allorquando il DGUE non consenta l'indicazione di tutti i soggetti rilevanti di cui al prefato comma 3 (legale rappresentante, collegio sindacale ecc.), dovrà essere redatta una autocertificazione integrativa al DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
 - dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;

b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, dichiarando ed allegando nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, dichiarando ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, dichiarando e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, dichiarando e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.
Non sono sanabili:

- le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento operativo delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non superiore a dieci giorni, da graduarsi in proporzione alla complessità dell'adempimento richiesto, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

16. BUSTE DIGITALI TECNICA ED ECONOMICA

Nel secondo (busta tecnica) e terzo (busta economica) step del percorso guidato per l'inoltro della candidatura il candidato non deve caricare alcunché, e può limitarsi a cliccare sul tasto funzionale avanti per passare allo step di invio della candidatura (l'offerta tecnica ed economica saranno richieste nella seconda fase di gara).

16.1. INVIO DEFINITIVO DELLA CANDIDATURA

Per inviare definitivamente la risposta è necessario cliccare sul tasto funzionale "Genera documento", il quale va scaricato, sottoscritto digitalmente e ricaricato in Piattaforma.
eventualmente firmata.
Una volta caricata la domanda di ammissione generata dal sistema è necessario cliccare sul tasto funzionale "Invia domanda".

Gli step precedenti del percorso guidato per l'invio dell'offerta, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio della candidatura. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema sino al compimento dello step specifico relativo al formale invio della risposta.

17. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PREQUALIFICAZIONE

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e l'immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, **non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione prodotta dalle ditte concorrenti.** La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà tramite il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma, attraverso il quale gli Operatori Economici concorrenti riceveranno le comunicazioni sull'avanzamento della Procedura.
Il RUP della stazione appaltante delegata, eventualmente coadiuvato o sostituito da un seggio di gara all'uopo nominato, procederà a verificare la correttezza formale della documentazione presentata dai candidati ed in caso negativo ad attivare il soccorso istruttorio.
Delle operazioni compiute verrà redatto apposito verbale, che rimarrà segretato sino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione nella seconda fase della procedura.
All'esito della verifica della documentazione la stazione appaltante procederà a comunicare in forma individuale ad ogni candidato l'esclusione o l'ammissione alla seconda fase, ovvero procederà direttamente all'invio delle lettere d'invito, da intendersi quale implicita ammissione a detta fase.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Esaurita la fase di esame delle domande di partecipazione la stazione appaltante invierà a tutti i candidati ammessi alla gara la lettera di invito a formulare l'offerta unitamente a tutta la piattaforma documentale necessaria per la presentazione dell'offerta medesima.
Il contratto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità	*70*
Prezzo	*30*
TOTALE	100

I sub-criteri di valutazione saranno nel dettaglio indicati nella lettera d'invito.
Quanto al criterio qualità, saranno oggetto di valutazione gli elementi qualitativi ambientali, organizzativi e sociali connessi ai servizi o relativi alla loro innovazione, avuto particolare riguardo

alla generazione di sinergie ed economie gestionali, all'innovazione tecnologica del servizio, all'implementazione delle migliori pratiche di qualità a beneficio dei Comuni e dell'utenza finale secondo criteri di tempestività, efficienza ed efficacia.
Quanto al criterio prezzo, i sub-criteri saranno orientati alla massimizzazione dell'apporto patrimoniale e finanziario da parte del socio operativo privato ed al conseguimento delle migliori e durature condizioni di mercato per l'erogazione dei servizi, e nel particolare verrà richiesto agli offerenti:
a) un rialzo sull'importo minimo del conferimento richiesto al socio privato dall'art. 3 del presente disciplinare;
b) un ribasso sui costi unitari di recupero (trattamento/smaltimento).
N.B.: L'effettiva formula di attribuzione del punteggio economico sarà definita nella seconda fase, di invito degli operatori ammessi alla presentazione delle offerte; pertanto la formula attualmente presente nel "Dettaglio della procedura", consultabile attraverso la piattaforma di SinTel, è da intendersi meramente indicativa, in quanto soggetta a successiva modifica.

18.1 SPESE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ALLA CONSEGUENTE PROCEDURA DI GARA

L'operatore aggiudicatario della gara sarà tenuto a corrispondere ad Unica Servizi S.p.A., SABB S.p.A. e Se.T.Co. Holding s.r.l. il rimborso delle spese anticipate o comunque poste a carico dei predetti soggetti ai fini della predisposizione degli atti e documenti necessari ai fini dell'affidamento a G.Eco s.r.l. e della presente procedura di gara.

19. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla Legge n. 241/1990, e trova applicazione il differimento *ex lege* ivi previsto in relazione alle procedure ristrette.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sez. staccata di Brescia.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati con mezzi informatici e manuali ai sensi del D. Lgs. ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16, nei limiti di quanto occorrente per la gestione della procedura e del successivo contratto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati a altri soggetti pubblici o privati, nei limiti di quanto strettamente necessario.

Titolare del trattamento dei dati personali è CONSORZIO IT S.p.A., in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198. Incaricato del trattamento è il dr. Massimo Zanzi.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 193/2003 e degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento GDPR 679/16 e, in particolare, avuto notizia dell'esistenza presso CONSORZIOIT dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere gli stessi vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, la integrazione, la rettifica; possono altresì richiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei medesimi - ancorché pertinenti allo scopo della raccolta – e al loro utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

L'interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR UE 679/2016, pubblicata sul sito della Centrale Unica di Committenza di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. al link https://www.consorzioit.net/sites/default/files/informativa_cuc_consorzio.it_.pdf accessibile da https://www.consorzioit.net/centrale-unica-committenza ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali e ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa raggiungibile dalla Home Page, attraverso Prodotti e Servizi, selezionando Centrale di Committenza, in fondo alla pagina trovate "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"